



**CITTÀ DI
BISCEGLIE**

**AREA FUNZIONALE AUTONOMA AVVOCATURA
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

AVVISO PUBBLICO

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO COMUNALE DI AVVOCATI ("SHORT LIST") PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI BISCEGLIE IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI PER IL LORO CONFERIMENTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE.

**IL RESPONSABILE *AD INTERIM*
DELL'AREA FUNZIONALE AUTONOMA AVVOCATURA
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

PREMESSO:

- che il Comune di Bisceglie, secondo l'attuale assetto organizzativo, ai fini della rappresentanza e difesa dei propri interessi e delle proprie ragioni in sede giudiziaria e stragiudiziale, si avvale in via prioritaria dell'Avvocatura Comunale – costituita con deliberazione n. 59 del 19/02/2015 che ne approvava, altresì, il regolamento – cui è assegnato un dipendente in servizio presso l'Ente, assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, incardinato presso l'Area Funzionale Autonoma Avvocatura Servizio Affari Legali e Contenzioso, con il profilo professionale di Funzionario Avvocato, iscritto nell'apposito Elenco speciale degli Avvocati di Enti Pubblici presso l'Ordine Professionale di Trani;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 07/08/2019 veniva approvato il *Regolamento per l'affidamento di incarichi legali* a professionisti esterni all'Ente (d'ora innanzi, per brevità, "*regolamento comunale*") per disciplinare l'affidamento degli incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa del Comune di Bisceglie nei casi – previsti dal medesimo *regolamento* – in cui non possano essere conferiti all'Avvocatura comunale;
- che, per la finalità di cui sopra, l'art. 2 del *regolamento* ha istituito un apposito elenco (*short list*) di professionisti esterni soggetto ad aggiornamento periodico;

VISTO l'art. 3, al comma 17, del *regolamento comunale* secondo cui è affidata al Servizio Affari Legali e Contenzioso dell'Area Funzionale Autonoma Avvocatura l'istruttoria delle candidature al fine della formazione della succitata *short list*, sulla base della documentazione prodotta e dei *curricula* presentati dai professionisti;

VISTO l'art. 4 del *regolamento comunale* che prevede, al comma 5, un aggiornamento periodico della *short list* dei legali esterni indetto mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di



CITTÀ DI BISCEGLIE

AREA FUNZIONALE AUTONOMA AVVOCATURA SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

un apposito avviso pubblico che tenga conto sia delle nuove domande di iscrizione sia di eventuali richieste di modifica o di cancellazione prodotte da professionisti già iscritti;

DATO ATTO che all'ultimo aggiornamento della *short list* di legali esterni per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente si è provveduto con determinazione dell'Area Funzionale Autonoma – Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso n. 1165 del 17/10/2023;

VISTO che lo stesso art. 4 del regolamento comunale, al comma 8, demanda al Dirigente dell'Area Funzionale Autonoma Avvocatura Servizio Affari Legali e Contenzioso la tenuta della *short list* e delle istanze corredate dalla relativa documentazione;

VISTO il P.I.A.O. 2024 – 2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 28.06.2024, con il quale tra gli obiettivi di performance validati dal Nucleo di Valutazione vi è quello di aggiornamento della *short list*;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 29/03/2023, successivamente modificata con deliberazione n. 306 del 27/12/2023 e con deliberazione n. 24 del 31/01/2024, che ha definito la nuova macrostruttura dell'Ente;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 02/03/2023 – confermato con successivi decreti n. 16 del 05/06/2023, n. 26 del 01/09/2023, n. 34 del 29/09/2023 e n. 45 del 29/12/2023 – con il quale è stata affidata al Segretario Generale la titolarità *ad interim* dell'Area Funzionale Autonoma Avvocatura Servizio Affari Legali e Contenzioso;

RITENUTO, pertanto, che il sottoscritto Segretario Generale, nella sua veste di Responsabile *ad interim* dell'Area Funzionale Autonoma Avvocatura Servizio Affari Legali e Contenzioso, proceda all'aggiornamento della *short list* approvata, previo espletamento della relativa procedura, con precedente determinazione n. 1165 del 17/10/2023;

VISTI:

- il Regolamento dell'Avvocatura Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59/2015;
- il Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113/2019;
- le Linee Guida n. 12 “*Affidamento dei servizi legali*” approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24/10/2018;
- la Legge 31/12/2012 n. 247 e ss.mm.ii. recante la “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”;
- il Codice Deontologico Forense, approvato dal C.N.F. il 31/01/2014 e modificato il 22/09/2017;
- il vigente Codice degli Appalti - D. Lgs. 31/03/2023 n. 36;



CITTÀ DI BISCEGLIE

AREA FUNZIONALE AUTONOMA AVVOCATURA SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

- la Legge n. 205 del 27 dicembre 2018, c. 487;
- il decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii.;
- il decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022 e ss.mm.ii.
- la deliberazione n. 294/2019 della Giunta Comunale;
- la deliberazione n. 282/2022 della Giunta Comunale;

RENDE NOTO CHE

1. In conformità all'art. 4 del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente (in prosieguo, per brevità, "**regolamento comunale**") approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 07/08/2019 – **allegato sub "A" al presente avviso del quale costituisce parte integrante e sostanziale** – è indetta la **procedura di aggiornamento della short list** dei legali esterni ai quali eventualmente affidare gli incarichi professionali per assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi nei quali è coinvolto il Comune di Bisceglie come parte (attiva o passiva) e che non possono, secondo le norme contenute nel suddetto *regolamento comunale*, essere conferiti dall'Avvocatura Comunale.
2. L'aggiornamento della *short list* tiene conto sia delle nuove domande di iscrizione, sia delle richieste di modifiche, nonché delle istanze di cancellazione (di cui all'art. 5 del *regolamento comunale*), eventualmente presentate dai professionisti già utilmente inseriti nella *short list*.
3. Le domande di inserimento o di aggiornamento devono pervenire, a pena di esclusione, nei termini perentori stabiliti nel presente avviso pubblico.
4. In sede di aggiornamento, i professionisti già inseriti nella *short list* che non abbiano presentato domanda di aggiornamento, conservano l'iscrizione a meno che non siano incorsi in una delle ipotesi di cui all'art. 5 del regolamento comunale poiché, in tal caso, sono cancellati d'ufficio nel rispetto del contraddittorio previsto nella stessa norma.
5. A tal proposito il regolamento comunale prevede all'art. 3, comma 21, che tutte le informazioni concernenti il contenuto del *curriculum*, i titoli, l'esperienza professionale e gli altri requisiti prescritti dal regolamento comunale e dal correlato avviso pubblico dichiarati dagli interessati devono essere dimostrati, su richiesta dell'Amministrazione, mediante produzione di adeguata documentazione. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento, anche a campione, la sussistenza e la permanenza delle condizioni per l'iscrizione nella *short list*. L'accertamento di false dichiarazioni comporta l'esclusione dalla *short list*.
6. I casi nei quali il *regolamento* prevede la possibilità di affidare incarichi legali a professionisti esterni invece che all'Avvocatura comunale risultano essere i seguenti:
 - a) reale o potenziale incompatibilità/conflicto di interessi degli avvocati comunali in relazione all'oggetto dell'affare da trattare;
 - b) eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura comunale, debitamente comprovato;
 - c) eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi gravanti sull'Avvocatura comunale;
 - d) particolari e contingenti situazioni di carenza di personale e/o di avvocati dell'Avvocatura civica;
 - e) mancanza negli avvocati dell'Ente dell'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori nei casi in cui ciò sia richiesto come requisito per l'espletamento dell'incarico;



CITTÀ DI BISCEGLIE

AREA FUNZIONALE AUTONOMA AVVOCATURA SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

- f) controversie di particolare complessità o caratterizzate da questioni giuridiche di particolare specificità o richiedenti competenza settoriale o comprovata pluriennale esperienza;
- g) casi specifici in cui si ravvisino ragioni di motivata opportunità, anche in affiancamento o con incarico congiunto con avvocati dell'Ente.

7. Il Comune può attingere alla *short list* anche per il conferimento di incarichi di assistenza nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.

8. Il Comune può utilizzare la *short list* anche per casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante.

9. In via del tutto eccezionale, e sulla base di adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nella *short list* per giudizi di straordinaria importanza anche economica e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

10. Il Comune può prescindere dall'utilizzo della *short list* e della procedura comparativa disciplinata dal regolamento comunale anche nell'ipotesi in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle compagnie di assicurazione con oneri a loro carico.

11. Il Comune può in ogni caso affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nella *short list* in tutti i casi in cui, in base all'applicazione dei criteri di affidamento previsti dal regolamento comunale, non risulti possibile individuare il legale da officiare per la difesa in giudizio dell'Ente.

12. La *short list* è unica ed è suddivisa nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A – Contenzioso Civile – (Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Civile, Tribunale delle Imprese).

Sezione B – Contenzioso Amministrativo – (T.A.R., Consiglio di Stato, Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche ed altre Autorità Pubbliche)

Sezione C – Contenzioso Lavoristico – (Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile)

Sezione D – Contenzioso Penale – (Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Penale)

Sezione E – Contenzioso Tributario – (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, Cassazione).

13 Ulteriori articolazioni della *short list* sono previste per ciascuna sezione in relazione all'anzianità d'iscrizione all'Albo professionale, al possesso dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alla Cassazione e presso le Giurisdizioni Superiori e al valore della controversia.

Requisiti necessari per l'iscrizione

1. I professionisti che intendano presentare la domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal regolamento comunale, dichiarati in autocertificazione ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.:

- a) possesso della cittadinanza italiana, con le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;



CITTÀ DI BISCEGLIE

AREA FUNZIONALE AUTONOMA AVVOCATURA SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) insussistenza di condizioni di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai nei casi previsti dalla normativa vigente;
- d) assenza di provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti presso la Pubblica Amministrazione;
- e) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che comportino l'applicazione di misure di prevenzione, condanne civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- f) assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare relativi all'esercizio della professione forense erogate nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di iscrizione nella *short list*;
- g) iscrizione all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine Professionale di appartenenza con indicazione della data di prima iscrizione e degli anni maturati alla data della richiesta di iscrizione o di aggiornamento nell'Elenco;
- h) eventuale abilitazione all'esercizio del patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori con la relativa data di conseguimento ed anzianità di iscrizione;
- i) possesso di comprovate e documentate esperienza e competenza professionale nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione indicate nel *curriculum vitae* e professionale;
- j) possesso dell'obbligatoria polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale;
- k) indicazione dei nominativi dei componenti dello studio associato o dell'associazione tra professionisti di cui si fa parte;
- l) numero di codice fiscale e di partita iva;
- m) assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 22 della L. n. 247/2012;
- n) presa visione del regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 07/08/2019 e del correlato avviso pubblico per l'aggiornamento della *short list* di Avvocati, nonché di accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute negli atti suddetti unitamente alle condizioni, modalità e termini di affidamento degli incarichi come indicati dal Comune nello **schema tipo di convenzione – allegata sub “B” al presente avviso**;
- o) presa visione delle clausole del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Bisceglie, pubblicato nella Sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito *web* dell'Ente, e contestuale impegno a rispettarle;
- p) consenso all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Bisceglie per le finalità connesse all'espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale;
- q) impegno a comunicare con tempestività al Dirigente dell'Area Funzionale Autonoma Avvocatura Servizio Affari legali e Contenzioso nuove situazioni sopraggiunte ostative al mantenimento dell'iscrizione nella *short list*;

2. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di iscrizione o di aggiornamento e mantenuti per tutto il periodo di inserimento nella *short list*.

3. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:



CITTÀ DI BISCEGLIE

AREA FUNZIONALE AUTONOMA AVVOCATURA SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

- a) *curriculum vitae* e professionale in formato europeo, datato e firmato, con l'indicazione dei principali incarichi assolti e delle esperienze rilevanti riferite alle sezioni della *short list* prescelte, comprovanti il possesso dell'esperienza e della qualificazione professionale necessarie;
- b) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale conforme alle norme;
- c) copia del documento di identità in corso di validità.

Per gli studi associati e le società tra professionisti i requisiti e la documentazione devono riferirsi a ciascun professionista componente dello studio.

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. I legali interessati ad ottenere l'iscrizione nella *short list* sono invitati a presentare apposita domanda dalla quale consegue la disponibilità ad accettare eventuali incarichi professionali dal Comune, indicando il ramo di specializzazione prescelto.
2. La **domanda di iscrizione** nella *short list* – **redatta secondo il modello allegato sub "C" al presente avviso pubblico** – debitamente sottoscritta dall'istante, corredata delle dichiarazioni e della documentazione richiesta deve pervenire, a pena di esclusione, all'indirizzo **pec: protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 16/08/2024 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata** recante all'oggetto: **"Domanda d'iscrizione nella short list Avvocati per l'affidamento di incarichi esterni da parte del Comune di Bisceglie"**.
3. Gli avvocati, già inseriti nella *short list*, che intendano comunicare solo un aggiornamento delle informazioni dichiarate in sede di iscrizione, possono utilizzare lo stesso modello di domanda allegato, indicando nell'oggetto della pec: **"Aggiornamento posizione nella short list Avvocati per l'affidamento di incarichi esterni da parte del Comune di Bisceglie"**; in tal caso la nuova domanda sostituisce la precedente.
4. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio stabilito o inviate ad indirizzi diversi da quello suindicato, né quelle trasmesse con modalità differenti dalla pec.
5. La domanda e gli allegati devono essere contenuti in un'unica email, in formato *pdf* non modificabile, da inviare tramite un indirizzo pec intestato al professionista interessato alla iscrizione nell'elenco o allo studio associato o alla società tra professionisti di cui lo stesso fa parte. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
6. Il Comune di Bisceglie non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione dei dati, per ritardi o disguidi ad esso non imputabili.
7. L'istanza, con allegata documentazione costituente il fascicolo relativo alla candidatura, può essere presentata a decorrere dal giorno successivo all'affissione dell'avviso pubblico all'Albo pretorio online del Comune di Bisceglie.



CITTÀ DI BISCEGLIE

AREA FUNZIONALE AUTONOMA AVVOCATURA SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

8. L'istruttoria delle candidature ai fini dell'aggiornamento dell'elenco è espletata dal Servizio Affari Legali e Contenzioso sulla base della documentazione prodotta e dei *curricula* presentati dai professionisti.
9. L'inserimento del professionista nella *short list* comunale è subordinato all'esito positivo dell'esame della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa. Le domande saranno accettate solo se conformi alle disposizioni del regolamento comunale e del correlato avviso pubblico.
10. Le domande di cancellazione dalla *short list* sono invece formulate sinteticamente mediante una semplice richiesta con l'indicazione, nell'oggetto della pec, che trattasi di: "Cancellazione dalla short list Avvocati del Comune di Bisceglie".
11. A conclusione delle operazioni e dell'attività istruttoria del Servizio Affari Legali e Contenzioso il Responsabile *ad interim* dell'Area Funzionale Autonoma Avvocatura adoterà apposita determinazione di approvazione della *short list* comunale contenente i nominativi dei professionisti iscritti.
12. La predetta determinazione dirigenziale sarà pubblicata sull'Albo pretorio online con effetto di notifica dell'avvenuta iscrizione agli interessati, mentre l'eventuale non accoglimento della domanda verrà comunicato individualmente a mezzo pec.
13. La *short list* comunale è disponibile sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione dedicata alla "Amministrazione trasparente".

Aggiornamento e tenuta dell'elenco

1. La *short list* è unica ed è suddivisa nelle predette cinque sezioni.
2. I nominativi dei professionisti sono inseriti nella *short list* in ordine alfabetico.
3. L'aggiornamento della *short list* tiene conto sia delle nuove domande di iscrizione nell'elenco, sia delle modifiche, eventualmente richieste dai professionisti già iscritti (comprese le cancellazioni), che devono pervenire, a pena di esclusione, nei termini perentori stabiliti nel presente avviso pubblico. La cancellazione può in ogni caso essere richiesta dall'interessato o disposta d'ufficio anche successivamente ove si verifichi anche solo una delle cause previste dall'art. 5 del regolamento comunale.
4. Il presente avviso non comporta alcuna procedura selettiva, né formazione di graduatoria, attribuzione di punteggi, giudizi di idoneità professionale o altre classificazioni di merito, costituendo unicamente un riferimento per la individuazione di Avvocati ai quali affidare l'esercizio del patrocinio legale nell'interesse del Comune di Bisceglie.
5. L'iscrizione nella *short list* non determina per i professionisti alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi legali, né comporta in alcun modo l'obbligo per il Comune di Bisceglie di utilizzare gli Avvocati iscritti.
6. I professionisti che presentano istanza di iscrizione (o di aggiornamento) nell'elenco manifestano la propria disponibilità ad assumere eventuali incarichi legali e ad accettare le condizioni stabilite nel regolamento comunale, nel presente avviso pubblico e nella convenzione sottoscritta all'atto di accettazione dell'incarico.



**CITTÀ DI
BISCEGLIE**

**AREA FUNZIONALE AUTONOMA AVVOCATURA
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

7. L'affidamento degli incarichi avviene secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 del regolamento comunale.

8. Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione di una convenzione contenente le condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico secondo le prescrizioni di cui all'art. 7 del regolamento comunale.

9. Il corrispettivo della prestazione professionale è determinato secondo le disposizioni contenute nell'art. 8 del regolamento comunale.

10. Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 14/11/2019 si è stabilito di assumere, quale riferimento normativo per la determinazione dei compensi professionali ai legali esterni incaricati dall'Ente, il decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10/03/2014 e ss.mm.ii. con l'applicazione di una riduzione del 50% dei valori medi tabellari e con gli incrementi percentuali minimi consentiti.

11. Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 10/11/2022 è stato recepito l'aggiornamento, stabilito con decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022, dei parametri forensi contenuti nelle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, fermi restando la riduzione del 50% dei valori medi tabellari e gli incrementi percentuali minimi consentiti.

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico trovano applicazione tutte le disposizioni normative e regolamentari citate in premessa, nonché la normativa vigente in materia, il Codice di Deontologia forense ed il Codice Civile in quanto applicabili.

Bisceglie, 16 luglio 2024

Il Responsabile *ad interim*
(Dott.ssa Maria Concetta DIPACE)